

N. R.G. [REDACTED]/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Vicini
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. [REDACTED]/2014 promossa da:

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con il patrocinio dell'avv.
[REDACTED] e dell'avv. , elettivamente domiciliato in **[REDACTED]**
[REDACTED] presso il difensore avv. **[REDACTED]**

ATTORE

contro

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), con
il patrocinio dell'avv. GAMBERINI ALBERTO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA
BACCARINI N. 60 48100 RAVENNA presso il difensore avv. GAMBERINI ALBERTO

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle
conclusioni.



MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

giovannello Graziella in qualità di titolare della ditta individuale **Artemisia Agriturismo**, conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, la **Cassa di Risparmio di Forlì e della Romagna spa** (d'ora in poi **Cariromagna spa**) proponendo opposizione al precetto, notificatole in data 4.06.2014, con cui le era stato intimato il pagamento della somma di **€ 418.055,73** oltre interessi e spese successive al 7.05.14 fondato, quale titolo esecutivo, su contratto di mutuo agrario ipotecario, e successive modifiche, stipulato con l'istituto di credito.

Contestava l'opponente la legittimità della banca a promuovere azione esecutiva in quanto non intervenuta la decadenza dal beneficio del termine, l'erroneità dei presupposti di calcolo delle somme richieste e la illegittimità dei contratti di mutuo fondiario in essere tra le parti con particolare riferimento ai tassi ed agli interessi ivi previsti connotati da anatocismo ed usura originaria.

Osservava l'opponente che in ragione della gratuità del mutuo conseguente all'usura ab origine dello stesso, il residuo ancora dalla stessa dovuto, stanti le rate già versate e la necessaria decurtazione di quanto indebitamente pagato, doveva ritenersi insussistente risultando la mutuataria addirittura a credito verso la banca.

Contestava inoltre l'opponente l'abusiva concessione del credito da parte dell'istituto bancario e chiedeva in via riconvenzionale la condanna di **Cariromagna spa** al risarcimento dei procurati danni.

Rilevava ancora l'opponente la mancata indicazione in contratto del TAEG corretto, dell'Indicatore Sintetico di Costo e della commissione occulta non riequilibrata nonché la conseguente responsabilità precontrattuale della banca per violazione degli obblighi di buona fede, correttezza e trasparenza di cui all'art. 1337 cc chiedendo il ristoro del danno subito da liquidarsi in via equitativa, vinte le spese di lite.



Costituitasi in giudizio [REDACTED] Cassa di Risparmio di Ravenna contestava tutto quanto ex adverso dedotto chiedendo il rigetto della domanda proposta da parte attrice, con condanna alle spese di lite.

La causa, istruita mediante CTU contabile, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 18.05.2016.

ABUSIVA CONCESSIONE DEL CREDITO.

Orbene titoli esecutivi posti a fondamento dell'azionato precetto risultano il contratto di mutuo agrario stipulato tra [REDACTED] Camromagna spa e [REDACTED] Giovanniello Grazioli in data ~~15.07.2005~~, l'atto di erogazione di mutuo agrario del 31.07.2006 e l'atto di modifica ed integrazione delle condizioni di mutuo datato 21.10.2010 (doc. 5, 6 fasc. opponente, doc. 3 fasc. opposto).

Trattasi in particolare, nel caso de quo, di mutuo finalizzato ad investimenti aziendali a medio termine da perfezionarsi mediante stipulazione di uno o più atti di erogazione correlati al completamento delle singole iniziative previste nel programma di investimento.

Il mutuo de qua sottoscritto in data 15.07.05, di iniziali 500.000,00 euro, veniva infatti erogato alla [REDACTED] Giovanniello in più tranches (come risulta dall'atto pubblico di erogazione di mutuo del ~~31.07.06~~).

Le condizioni economiche del contratto, pattuite tra i due contraenti, risultano, oltre che indicate in contratto, riportate specificamente nel c.d. documento di sintesi allegato ai contratti (cfr. allegato A relativo ai contratti 15.07.05, 31.07.06 e 21.10.2010).

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 7030/2006 ha chiarito che sussiste abusiva concessione del credito e conseguente responsabilità extracontrattuale della banca concedente qualora questa ponga in essere una condotta consapevole sostanziante nell'artificioso mantenimento in vita di una impresa ormai decotta e sull'orlo del fallimento la quale suscita nel mercato una errata percezione della sua realtà



finanziaria ed economica con l'effetto di condurre i terzi a contrattare o a continuare a contrattare con tale società.

Pertanto i soggetti lesi dalla condotta illecita della banca concedente sono esclusivamente i terzi creditori dell'impresa decotta abusivamente finanziata e non certo, come nel caso de quo, l'imprenditore insolvente che ottiene il finanziamento il quale da un lato non può non essere a conoscenza del proprio stato di decozione e dall'altro è soggetto addirittura compartecipe dell'illecito quale parte del contratto stipulato con la banca.

Inoltre, per giurisprudenza costante, al momento della concessione abusiva del credito l'impresa finanziata deve trovarsi in uno stato di decozione tale che senza quel finanziamento sarebbe fallita nell'immediatezza.

Nella presente fattispecie l'opponente non ha offerto alcuna prova concreta circa lo stato di decozione dell'impresa individuale della [REDACTED] al momento della concessione del credito.

Al contrario il normale svolgimento della propria attività ed il regolare protrarsi del pagamento delle rate restitutorie, per quasi un decennio, sino alla fine del 2013 portano con evidenza ad escludere che l'impresa opponente al momento della stipula del contratto di mutuo e della effettiva concessione del credito, tra il 2005 ed il 2006, si trovasse in uno stato di insolvenza prossimo al fallimento.

Infondata appare pertanto la contestazione di responsabilità da fatto illecito sollevata dall'opponente nei riguardi di [REDACTED].

NATURA ANATOCISTICA DEGLI INTERESSI ED USURARIA DEI TASSI APPLICATI.

Orbene, l'opponente ha genericamente contestato l'usurarietà ab origine del tasso degli interessi pattuiti nei contratti di mutuo fondiario stipulati tra le parti, anche con riferimento alla sommatoria dei tassi degli interessi corrispettivi e moratori, sostenendo la conseguente non debenza ex art. 1815 comma 2 cc di alcun tasso di interesse né con riguardo agli interessi corrispettivi né con riguardo agli interessi



moratori ed il necessario ricalcolo delle rate ancora dovute, tenendo conto di quanto indebitamente già versato e tenendo in considerazione la somma capitale come unica somma dovuta in restituzione.

Orbene questo Giudice in materia di contestata usura originaria della clausola relativa agli interessi corrispettivi e di mora pattuiti all'interno di un contratto di mutuo segue l'orientamento, già espresso da altra autorevole giurisprudenza di merito, secondo cui "si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori" ed in base al quale "l'autonoma verifica di rispetto della soglia di usura va parallelamente condotta con riferimento ai due tassi, che assolvono a funzioni diverse" escludendosi quindi la giuridica rilevanza di contestazioni relative al superamento del tasso soglia da parte del cumulo di interessi corrispettivi e moratori (così anche Tribunale di Milano 12.02.2015; Tribunale di Milano 22.05.2014; Tribunale di Roma 2.03.2015; Tribunale di Roma n. 41860/2014; Tribunale di Reggio Emilia 24.02.2015).

In base all'orientamento seguito da questo Giudice è infatti possibile censurare come usurari sia gli interessi corrispettivi che gli interessi moratori ma la verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia deve essere autonomamente eseguita con riferimento a ciascuna delle due categorie di interessi senza sommarli tra loro.

Inoltre sulla scorta di tale condivisibile orientamento in ipotesi di usurarietà dei tassi relativi agli interessi moratori e non anche a quelli corrispettivi solo gli interessi moratori non risultano dovuti ex art. 1815 comma 2 cc rimanendo invece dovuti gli interessi corrispettivi in quanto convenzionalmente fissati al di sotto della soglia di usura (per tutte Tribunale di Reggio Emilia 24.02.2015).

Ciò in ragione del differente inquadramento giuridico degli interessi compensativi e degli interessi moratori avendo essi autonoma e distinta funzione: i primi rappresentano infatti il corrispettivo del mutuo mentre i secondi assolvono ad una



funzione risarcitoria, preventiva e forfettizzata del danno da ritardo nell'adempimento.

Il contratto di mutuo contiene sostanzialmente due autonome clausole negoziali destinate ad applicarsi in alternativa tra loro in presenza di differenti condizioni: l'uno fisiologico e finalizzato alla regolamentazione della restituzione rateale delle somme mutate, l'altro solo eventuale ed in ipotesi di patologia del rapporto nel caso di inadempimento del mutuatario.

Da tale distinzione ontologica e funzionale discende la necessità di isolare le singole clausole contrattuali ai fini della declaratoria di nullità.

Perciò l'eventuale nullità della pattuizione relativa agli interessi moratori inerente l'inadempimento e patologia del rapporto non pregiudica la validità della prima pattuizione relativa alla fisiologia del rapporto.

In ipotesi quindi di interessi corrispettivi convenuti entro il tasso soglia gli stessi continuano ad essere dovuti nel rispetto del piano di ammortamento rateale e l'invalidità della clausola contrattuale concernente la mora in applicazione degli artt. 1815 comma 2 e 1419 cc comporta la non debenza degli interessi moratori al tasso usurario convenuto senza che ciò comporti la conversione del contratto in mutuo gratuito (così Tribunale di Palermo 12.12.2014; Tribunale di Treviso 9.12.2014; Tribunale di Cremona ord. 30.10.2014; Tribunale di Venezia 15.10.14; Tribunale di Roma 16.09.14; Tribunale di Milano 22.05.14; Tribunale di Verona 30.04.14).

Orbene nel caso de quo risulta, in quanto accertato in sede di CTU contabile (svolta con motivazione convincente e pienamente condivisibile e dalla quale non vi è motivo di discostarsi in quanto frutto di un iter logico privo di vizi condotto in modo accurato ed in aderenza ai documenti agli atti ed allo stato di fatto analizzato), che il tasso soglia "usura" per il mutuo agrario ipotecario n. 50590449 acceso nel 2005 ed alla data delle successive erogazioni e modificazioni non è mai stato superato.

In base alla ricostruzione del perito emerge che il tasso nominale contrattuale relativo agli interessi corrispettivi veniva, infatti, fissato dalle parti nella misura del 3,298%



(tasso effettivo 3,325%) per il mutuo n. [REDACTED] del 2005 e nella misura del 2,341% (tasso effettivo 2,355%) per le successive modifiche.

Il tasso soglia usura risultava fissato nell'8,475% al momento della stipula ed al 18,495% all'atto di modifica delle condizioni contrattuali.

Il tasso relativo agli interessi corrispettivi non superava quindi con evidenza il tasso soglia all'epoca vigente.

Per quanto concerne gli interessi moratori le parti convenivano un tasso nominale di mora al 5,500% (tasso effettivo 5,576%) nel 2005 ed al 3,750% (tasso effettivo 3,785%) nelle successive modifiche.

Anche in questo caso non risulta essere stato superato il tasso soglia (così come empiricamente calcolato) all'epoca vigente.

Il CTU ha concluso, sulla base della documentazione disponibile, anche con riferimento al contestato anatocismo: "Non risulta sia mai stata superata la soglia usura nell'applicazione dei tassi né al momento della sottoscrizione del contratto né durante tutto il rapporto contrattuale.... Non è stato applicato anatocismo nel calcolo degli interessi".

Infondata risulta quindi la relativa contestazione.

VIOLAZIONE OBBLIGHI TRASPARENZA PRECONTRATTUALE.

L'infondatezza di tale generica contestazione risulta evidente sulla base della mera lettura dei Documenti di Sintesi allegati al contratto di mutuo agrario del 15.07.2005 e successive erogazioni e modifiche ove emerge la specifica e completa informazione resa alla cliente circa tassi applicati, relative percentuali e modalità di applicazione, voci ed importi concorrenti alla determinazione del complessivo costo dell'operazione.

L'indicatore sintetico di costo (ISC) è la voce che esprime il costo globale dell'operazione di finanziamento espresso in termini percentuali su base annua.

Nel caso de quo per la particolare natura del mutuo concluso tra le parti (erogazione delle somme posticipate a momenti successivi alla stipula del contratto) lo stesso



risultava fissare in via provvisoria il tasso di ammortamento rinviando poi la definizione delle condizioni e modalità di rimborso al momento della successiva erogazione.

Alla data della stipula il 15.07.05, per la particolare natura del contratto di mutuo stipulato, l'ICS non poteva pertanto corrispondere all'effettivo costo dell'operazione di finanziamento determinata poi il 31.07.06 nell'atto pubblico di erogazione e specificamente indicato nel Documento di Sintesi di cui all'Allegato A (ISC 4,521% annuo cfr. doc. 3 fasc. opposto).

L'istituto di credito ha reso noto all'opponente in modo specifico e definitivo l'ISC dell'operazione nell'atto pubblico di erogazione della somma ovvero nel momento in cui il mutuo si è perfezionato.

Infatti il mutuo, quale contratto di natura reale, si perfeziona solo in esito alla consegna materiale della cosa che ne è oggetto ovvero al conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario.

Il Documento di Sintesi allegato all'atto pubblico di erogazione di mutuo del 31.07.06 nonché all'atto pubblico di integrazione e modifica delle condizioni di mutuo del 21.10.2010 indicano inoltre specificamente il tasso di interesse variabile applicato, la durata del finanziamento, la periodicità semestrale di versamento delle rate di ammortamento nonché il sistema di calcolo delle rate stesse.

Nessuna violazione degli obblighi precontrattuali di informativa risulta essere pertanto essere stata violata dall'istituto di credito.

La relativa contestazione appare pertanto priva di fondamento.

INESIGIBILITA' DEL CREDITO.

L'opposizione sul punto appare assolutamente generica, non specificando in alcun modo quali e quante rate di ammortamento la debitrice non abbia provveduto a saldare ovvero abbia saldato in ritardo né producendo documentazione a riguardo (impedendo in tal modo al giudicante ogni valutazione ai sensi dell'art. 40 T.U. bancario) ed in ogni caso si limita ad eccepire, non l'insussistenza dei presupposti per



il verificarsi della decadenza dal beneficio del termine di cui all'art. 1186 cc ovvero di cui all'art. 16 delle condizioni generali del contratto di mutuo stipulato il 15.07.2005, ma solamente la mancata comunicazione alla debitrice, anteriormente alla notifica dell'atto di precetto, della intervenuta decadenza da parte dell'istituto di credito.

Si osserva a riguardo come requisito necessario per la decadenza dal beneficio del termine nel mutuo fondiario sia esclusivamente la richiesta da parte del creditore dell'immediato pagamento dell'intero finanziamento in un'unica soluzione.

Tale richiesta peraltro può ritenersi effettuata dal creditore con la stessa domanda giudiziale di pagamento del debito (e pertanto anche con l'intimazione dell'atto di precetto) non occorrendo una distinta e preventiva intimazione.

L'eccezione de qua risulta quindi priva di fondamento.

L'opposizione a precetto proposta risulta pertanto infondata e deve essere respinta.

La complessità della materia e le isolate pronunce difformi della giurisprudenza di merito in materia di usurari età dei tassi degli interessi compensativi e di mora costituiscono motivo che, ex art. 92 cpc, suggeriscono la compensazione delle spese di lite tra le parti nonostante la sostanziale soccombenza dell'opponente.

Le spese di CTU devono invece essere poste definitivamente a carico di parte opponente.

PQM

Il Tribunale di Ravenna definitivamente pronunciando nella causa [REDACTED] 2940/2014 ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa così decide:

- respinge l'opposizione a precetto svolta da [REDACTED] Giovanniello Graziella in quanto infondata;
- compensa tra le parti le spese di lite;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico di [REDACTED] Giovanniello Graziella.

Ravenna, 16 settembre 2016



Il Giudice
dott.ssa Alessia Vicini

